

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4714 del 18/08/2025
Oggetto	D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i, art. 208 - D.M. n.127/2024. Ditta: ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT con Sede legale in Comune di RIMINI. AGGIORNAMENTO e MODIFICA dell'Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2024-1859 del 28.03.2024, relativa alla gestione dell'impianto mobile modello PRONAR MPB 20.72 (numero di serie SZBMPB103N3X00056) per il recupero (R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4906 del 18/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno diciotto AGOSTO 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i, art. 208 - D.M. n.127/2024. Ditta: ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT con Sede legale in Comune di RIMINI. AGGIORNAMENTO e MODIFICA dell’Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2024-1859 del 28.03.2024, relativa alla gestione dell’impianto mobile modello PRONAR MPB 20.72 (numero di serie SZBMPB103N3X00056) per il recupero (R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152* e s.m.i recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i. - in particolare il Titolo I della Parte IV in materia di *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*;
- il *Decreto Ministeriale* del 28.06.2024, n.127 che regola la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, per la produzione di *aggregato recuperato* ai sensi dell’art.184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Ministeriale 05.02.1998* che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;
- il Reg. CE n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la relativa “Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate” ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all’articolo 2, paragrafo 7, lettera d) dello stesso Regolamento;
- il Reg. CE n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale dell’Emilia Romagna. n.1991 del 13/10/2003*,

- recante direttive per la determinazione e la presentazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero rifiuti;
- la *Delibera del Consiglio SNPA 23/02/2022 n.156* che individua le “Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n.152/2006. Revisione gennaio 2022;

VISTI in particolare:

- l'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero rifiuti sono autorizzati dalla Regione e che tale autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006, che attribuisce alla Regione, ove l'interessato ha la sede legale, la competenza in merito all'autorizzazione degli impianti mobili di smaltimento o di recupero rifiuti;
- l'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che:
 - un rifiuto cessa di essere tale quando, a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);
 - in mancanza dei suddetti criteri specifici, le autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell'articolo in esame;
- il comma 3-septies dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che le autorità competenti al momento del rilascio, comunicano al MASE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art.184-ter;

VISTE:

- la Legge 7 aprile n.56/2014, recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la L.R. n.13/2015 e s.m.i., recante la riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge n.56 del 07.04.2014, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente, con la quale a far data dal 01.01.2016 la Regione Emilia-Romagna, mediante ARPAE, esercita le

funzioni amministrative in materia di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/2006;

- la D.D.G. n.68/2025, avente ad oggetto sia la revisione dell'Assetto organizzativo analitico di ARPAE Emilia-Romagna sia l'approvazione del Manuale organizzativo della stessa Agenzia;

RICHIAMATE:

- la D.D.G di ARPAE n.106 del 27.11.2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con D.D.G. n.124 del 19.12.2023;
- la D.D.G. di ARPAE n.26/2024, in merito all'istituzione degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;
- la Determinazione del Responsabile della Struttura Area Autorizzazioni e Concessioni Est n.364/2024 del 17.05.2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato "Autorizzazioni Complesse ed Energia - RN" all'Ing. Fabio Rizzuto;

PREMESSO che la ditta ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT, con sede legale in Comune di Rimini, via San Martino in Riparotta 2/N, risulta titolare di Autorizzazione rilasciata ex art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006, da ARPAE SAC di Rimini con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2024-1859 del 28.03.2024, avente scadenza al 28.03.2034, per la gestione dell'IMPIANTO MOBILE modello PRONAR finalizzata al recupero (R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi, con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006;

TENUTO CONTO che la ditta in esame ha prestato la garanzia finanziaria di cui alla Del. G.R. Emilia-Romagna n.1991/2003 (polizza REVO Insurance SpA n. 2078157 del 10.04.2024 e s.m.), in adempimento a quanto stabilito dal sopracitato Provvedimento; e il cui importo rimane adeguato anche a seguito delle modifiche richieste;

CONSIDERATO che:

- in data 26.09.2024 è entrato in vigore il D.M. n.127 del 28.06.2024, che regola la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, per la produzione di *aggregato recuperato* ai sensi

dell'art.184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006, individuando tra gli altri, i criteri (All. 1), gli scopi specifici di utilizzabilità (All. 2) e il modulo della dichiarazione di conformità attestante il rispetto dei criteri suddetti (All. 3);

- ai sensi dell'art.8 del suddetto D.M., ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al regolamento stesso, i produttori dell'*aggregato recuperato*, dovevano presentare all'autorità competente, entro il 25.03.2025, istanza di aggiornamento dell'autorizzazione;
- nelle more del rilascio del Provvedimento di aggiornamento da parte dell'autorità competente, gli aggregati recuperati prodotti, potevano continuare ad essere gestiti nel rispetto dell'autorizzazione efficace al momento della richiesta di aggiornamento;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n. 152/2006, dalla ditta ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT in data 24.03.2025 (PG/2025/55627), finalizzata alla modifica del Provvedimento n. DET-AMB-2024-1859 mediante adeguamento alle norme tecniche di cui al D.M. 127/2024 ancorché volta a mantenere l'applicazione della disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto ex comma 3 dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, nel rispetto delle condizioni e criteri individuati all'allegato C1 del suddetto provvedimento per la produzione di "*aggregati riciclati*"; al contempo la ditta non richiede di apportare modifiche al suddetto provvedimento in relazione a condizioni e criteri alla cessazione della qualifica di rifiuto per:

- All. C2 - *produzione di terre e rocce per aree residenziali verde pubblico e privato*;
- All. C3 - *produzione di terre e rocce da scavo per aree industriali e commerciali*;
- All. C4 - *produzione di sabbia per ripascimento*;

RICHIAMATO il comma 19 dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, che dispone in merito all'applicazione delle procedure di cui all'articolo stesso anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata;

CONSIDERATO che:

- l'istanza presentata dalla ditta non comporta variazioni impiantistiche dell'attrezzatura mobile e non prevede modifiche delle quantità di rifiuti, o modifica dell'attività autorizzata di recupero;
- dall'esame della documentazione presentata, si qualifica la variazione come modifica non sostanziale dell'Autorizzazione già rilasciata per l'impianto in oggetto, ai fini sia

dell'esenzione della indizione della Conferenza di Servizi ex. art.208, comma 3 del D.Lgs.152/2006, sia del pagamento ridotto delle spese istruttorie secondo tariffario delle spese di ARPAE, nonché l'invarianza dell'importo della garanzia finanziaria prestata;

- con nota PG/2025/0068272 del 10.04.2025, il responsabile del Procedimento ha comunicato l'avvio dello stesso ai sensi dell'art.7 della L. n.241/90;

VISTO che la modifica richiesta è rappresentata e descritta nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati, i quali aggiornano e sostituiscono gli elaborati corrispondenti, di cui al punto 5 dispositivo del Provv. DET-AMB-2024-1859:

	ELABORATI	data
1	Scheda tecnica EoW <i>“aggregato riciclato”</i>	24.03.2025
2	Allegato 2 – Schede riassuntive rifiuti gestiti	24.03.2025
3	Relazione tecnica - Marzo 2025	24.03.2025

ACQUISITI agli atti:

- la nota PG/2025/95400 del 23/05/2025 che rettifica la nota PG/2025/85110 del 08.05.2025 con cui, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti), esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- la nota prot. U.0006184 del 10.04.2025, con la quale il Comando Provinciale di Rimini dei VV.FF. riferisce che, per eventuali attività ricadenti in categoria B, C dell'allegato I del DPR 151/2011, dovrà essere richiesto apposito esame del progetto e che, qualora si intendano svolgere attività ricadenti in categoria A, il Comando non si esprime sul progetto; comunque il titolare prima dell'avvio dell'esercizio deve aver presentato la S.C.I.A. ex art. 4 del DPR 151/2011; nel caso l'attività non fosse soggetta al controllo dei VV.FF. la stessa dovrà essere condotta nel rispetto delle normative vigenti di prevenzione incendi; la ditta è tenuta ad applicare quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'interno del 26 luglio 2022;
- l'iscrizione nell'elenco (White List) della Prefettura di Rimini, istituito ai sensi della L. n.190/2012 e del DPCM 18/04/2013, rilasciata in data 17.09.2024 alla società ECO

CONSIDERATO che:

- il rispetto delle CONDIZIONI di cui al comma 1 dell'art. 184-ter, e l'individuazione dei CRITERI, di cui ai commi 2. e 3. dell'art. 184-ter, devono essere garantiti per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del comma 2 sopra richiamato, dalla piena applicazione del D.M. n. 127 del 28.06.2024, nonché per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del comma 3 suddetto, così come dettagliatamente riportato negli allegati da C1 a C4 al presente provvedimento;
- così come definito all'art. 2 comma 1 lett. d) del D.M. n. 127/2024, per *“aggregato riciclato”* s'intende *l'aggregato minerale risultante dal recupero di rifiuti di materiale inorganico precedentemente utilizzato nelle costruzioni* e che pertanto il prodotto ottenuto ai sensi del comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006 nel rispetto delle condizioni e criteri individuati all'allegato C1 del suddetto provvedimento, non possa riportare tale nomenclatura;

RITENUTO che, per quanto sopra esposto, si rende necessario modificare la stessa autorizzazione mediante:

- l'utilizzo di una diversa nomenclatura quale *“aggregati misti riciclati”* in riferimento al prodotto ottenuto dalle operazioni di recupero di tutti i rifiuti richiesti con l'istanza presentata, nel rispetto delle condizioni e criteri di cui all'allegato C1-Rev.1 al presente Provvedimento;
- la revisione degli allegati da C1 a C4 che individuano condizioni e criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del 184-ter comma 3, D.Lgs.152/2006, al fine di eliminare tutti i riferimenti al DM 152/2022, in quanto abrogato con l'entrata in vigore del DM 127/2024;
- l'aggiornamento alle disposizioni introdotte dal D.M. n.127/2024 finalizzato alla produzione di *“aggregato recuperato”* che cessa la qualifica di rifiuto ai sensi del comma 2 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006, esclusivamente dal trattamento dei rifiuti identificati con codici EER 170504 *“terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica”* e EER 170508 *“pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 170507”*

RITENUTO inoltre che la disposizione al punto 9 della n. DET-AMB-2024-1859 sia già

inclusa nei rispettivi allegati da C1 a C3 che individuano condizioni e criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del comma 3 dell'184-ter del D.Lgs. n.152/2006 e pertanto si ritiene possa essere stralciata dalle disposizioni generali;

DATO ATTO che l'istanza presentata non è da assoggettare alla parte II di cui al D.Lgs. n.152/2006, in materia di V.I.A., poiché l'impianto in esame non è riferibile ad un sito specifico e determinato e, pertanto, lo stesso impianto dovrà eventualmente essere assoggettato a Screening/VIA all'atto della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne;

DATO ATTO che l'importo della garanzia finanziaria già prestata (polizza REVO Insurance SpA n. 2078157 del 10.04.2024 e s.m.) rimane adeguato anche a seguito delle modifiche richieste;

PRESO ATTO che la ditta in esame è in possesso di certificazioni UNI EN ISO 14001:2015 (certificato n. 15091 - E) con scadenza al 25.04.2027 e UNI EN ISO 9001:2015 (certificato n.15091 - A) con scadenza al 05.07.2028, rilasciate da Kiwa Cermet Italia SpA;

DATO ATTO che la ditta, nella propria documentazione tecnica, dichiara che l'attività di recupero rifiuti e i prodotti ottenuti non sono assoggettati agli adempimenti stabiliti dai Regolamenti REACH e CLP;

CONSIDERATO che per i cantieri temporanei (campagne mobili) sia il *Piano di coordinamento per la sicurezza del cantiere* che il *Piano operativo per la sicurezza* del soggetto che effettua la campagna (ex D.Lgs. n.81/2008) devono tenere conto delle verifiche antincendio e che, in ogni caso, tale tema sarà eventualmente valutato dall'autorità territorialmente competente;

PRESO ATTO che la ditta richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori per un importo di € 39,00;

RITENUTO, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e delle note pervenute da parte dei VV.F. e del Servizio Territoriale di ARPAE, di poter disporre l'aggiornamento e la modifica dell'Autorizzazione in oggetto, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al

dispositivo del presente Provvedimento;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14.03.2013;

DATO ATTO che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DISPONE

1. di AGGIORNARE e MODIFICARE, con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi, l'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006, alla ditta ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT - Rimini, con Provvedimento n. DET-AMB-2024-1859 del 28.03.2024, finalizzata all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi - con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter cc. 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006, mediante l'impianto mobile modello PRONAR MPB 20.72 (numero di serie SZBMPB103N3X00056);
2. che la ditta presenti, entro 90 giorni dal ricevimento della presente e a pena di revoca dell'autorizzazione in caso di inadempienza, l'appendice alla garanzia finanziaria (polizza n. 2078157 del 10.04.2024 e s.m.rilasciata da REVO Insurance SpA) già prestata ai sensi della Del. G.R. n.1991/2003, riportante l'emissione del presente Provvedimento;
3. di dare atto che la modifica richiesta e approvata, è rappresentata e descritta nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati, i quali aggiornano e sostituiscono gli elaborati corrispondenti, di cui al punto 5 dispositivo del Provv. DET-AMB-2024-1859:

	ELABORATI	data
1	Scheda tecnica EoW “ <i>aggregato riciclato</i> ”	24.03.2025
2	Allegato 2 – Schede riassuntive rifiuti gestiti	24.03.2025
3	Relazione tecnica - Marzo 2025	24.03.2025

4. di eliminare il punto 9 dispositivo di cui alla DET-AMB–2024-1859;
5. di fare salvi tutti gli altri punti dispositivo di cui alla DET-AMB–2024-1859;

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 (D.M. n.127 del 28.06.2024 - *Aggregato recuperato*):

6. di autorizzare, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, in conformità al D.M. n.127 del 28.06.2024, la produzione di *Aggregato recuperato*, nel rispetto del punto successivo;
7. che il materiale prodotto dall’operazione di recupero R5 esclusivamente dei rifiuti aventi codici EER 170504 “*terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica*” e EER 170508 “*pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 170507*”, cessa la qualifica di rifiuto e diviene *Aggregato recuperato* se sono soddisfatte le disposizioni di cui al D.M. n. 127 del 28.06.2024;
8. che il rispetto dei criteri di cui all’art.3 del D.M. n.127 del 28.06.2024 venga attestato dalla ditta in oggetto, tramite dichiarazione di conformità, secondo le modalità previste dall’art.5, comma 2, dello stesso D.M.;
9. che, con riferimento alla produzione di *Aggregato recuperato*, dovrà essere garantito che siano sempre ben distinguibili e identificabili i lotti, sia quelli in attesa di analisi sia quelli per cui è già stata effettuata la dichiarazione di conformità;

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art.184-ter, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006:

10. di sostituire l’Allegato B di cui al punto 13 alla DET-AMB–2024-1859 con l’**Allegato B-Rev1** al presente provvedimento;
11. di sostituire gli allegati di cui ai punti 11, 13 e 15 alla DET-AMB–2024-1859 con gli

allegati al presente provvedimento:

- **All. C1-Rev.1** - produzione di *aggregati misti riciclati*;
- **All. C2-Rev.1** - produzione di *terre e rocce per aree residenziali verde pubblico e privato*;
- **All. C3-Rev.1** - produzione di *terre e rocce per aree industriali e commerciali*;
- **All. C4-Rev.1** - produzione di *sabbia per ripascimento*;

Altre disposizioni generali :

- 12.** di stabilire che nel punto 18 dispositivo DET-AMB–2024-1859 sono aggiunte le seguenti prescrizioni:
 - i) la ditta dovrà gestire separatamente i cumuli di rifiuti destinati alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del comma 2 dell’art. 184-ter (D.M. n.127/2024) da quelli di cui al comma 3 del medesimo articolo. Tali cumuli dovranno essere identificati con apposita cartellonistica;
 - l) tutti i lotti, sia quelli in attesa di analisi sia quelli per cui è già stata effettuata la dichiarazione di conformità, devono essere ben distinguibili ed identificabili;
 - m) durante lo svolgimento delle campagne di attività, la ditta dovrà utilizzare un idoneo anemometro per la rilevazione dell’intensità del vento. In concomitanza di giornate e/o periodi in cui il vento si manifesta con velocità maggiori di 3.3 m/s, dovrà essere previsto sempre l’abbattimento delle polveri. Nel caso in cui la velocità del vento superi i 5 m/s, non potranno essere effettuate attività di recupero;
- 13.** di sostituire in toto il punto 18 lett. e) dispositivo DET-AMB–2024-1859 con il seguente:
 - e) qualora, al termine dell’attività di recupero, i materiali ottenuti non presentassero le caratteristiche relative alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter, commi 2 e 3, del D.Lgs. 152/2006 a cui sono destinati, questi dovranno essere conferiti come rifiuti ad impianti autorizzati;
- 14.** di rammentare alla ditta, relativamente agli adempimenti disposti dal regolamento (CE) n.1907/2006 - REACH, che le singole sostanze contenute negli aggregati recuperati, nel caso in cui non risultassero esenti ai sensi del suddetto Regolamento REACH o non fossero già state registrate da altri soggetti, dovranno essere registrate secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento;
- 15.** di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006;

16. di individuare nel Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente Provvedimento;
17. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento;
18. di dare atto che, avverso il presente Provvedimento, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
19. di provvedere, per il presente Provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
20. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge 190/2012 e dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

**Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Rimini - Area Est
*Dott. Stefano Renato de Donato***

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.